

# **COMUNE DI BERTIOLO**

**Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO**

**PER L'ACCERTAMENTO**

**E LA RISCOSSIONE**

**DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 nella seduta del 29 ottobre 1998.  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 nella seduta del 28 dicembre 1998.  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.        nella seduta del 20 febbraio 2007.

## INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
------------------	--------

### TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2 - Individuazione	pag. 3
Art. 3 - Regolamenti specifici	pag. 3
Art. 4 - Determinazione aliquote e tariffe	pag. 3
Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	pag. 4

### TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate	pag. 4
Art. 7 - Modalità di pagamento	pag. 4
Art. 8 - Attività di verifica e controllo	pag. 5
Art. 9 - Attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria	pag. 6
Art. 10 - Autotutela	pag. 7
Art. 11 - Rappresentanza dell'Ente in giudizio - Conciliazione giudiziale	pag. 7
Art. 12 - Sanzioni	pag. 7

### TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 13 - Forme di riscossione	pag. 8
Art. 14 - Procedure	pag. 8
Art. 15 - Abbandono del credito	pag. 8
Art. 16 - Accertamento con adesione	pag. 8
Art. 17 - Entrata in vigore	pag. 9
Art. 18 - Formalità e disposizioni finali	pag. 9

## OGGETTO

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione della potestà regolamentare generale prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

### TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

#### ART. 2 INDIVIDUAZIONE

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- imposta comunale sugli immobili
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
- canoni raccolta e depurazione acque
- imposta per l'esercizio di imprese, arti e professioni (soppressa - solo per accertamenti anni pregressi)
- addizionale comunale all'irpef
- qualsiasi altro tributo di pertinenza del Comune

#### ART. 3 REGOLAMENTI SPECIFICI

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

#### ART. 4 DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le modalità e la competenza alla determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi è fissata dalla legge.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. A tal fine le proposte della Giunta relative all'esercizio dell'autonomia tributaria, ivi comprese quelle per la fissazione o variazione delle tariffe, sono formulate entro il termine previsto dal Regolamento di Contabilità per la predisposizione dei documenti previsionali annuali, inviate al Revisore del Conto e depositate nei termini e con gli effetti del richiamato regolamento di contabilità.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

## ART. 5 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore del regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

## TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

### ART. 6 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. La responsabilità della gestione dei tributi comunali compete al funzionario responsabile, nominato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dei decreti legislativi n.504/92 (I.C.I.) e n.507/93 (tributi minori) od in base all'art.6 della legge n.127/97 (legge Bassanini).

2. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio economico finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.02.1995 n.77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

### ART. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere

pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art.24, comma 39, della legge 27.12.1997 n.449. L'accettazione dell'assegno è fatta con riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art.45 del R.D. 21.12.1933 n.1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione.
- e) versamento mediante modello F24 limitatamente ai tributi per i quali sia prevista espressamente per legge tale modalità di versamento.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n.602, come modificato dal D.P.R. n.43/1988.

4. I pagamenti relativi ai tributi indicati all'art. 2 sono dovuti per gli importi pari o superiori ad Euro 3,00, determinati applicando l'arrotondamento previsto per legge. Detto importo non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

## ART. 8

### ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Il funzionario responsabile, per quanto riguarda i tributi gestiti direttamente dall'Ente, provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni pervenute, e di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi, nonché all'attività di accertamento e riscossione.

2. L'attività di accertamento di cui al comma 1 può essere effettuata anche nelle forme associate, in conformità a quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446.

3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata dei tributi, o singolo tributo, fermo restando in capo al Comune il potere di controllo.

4. Qualora il perseguimento delle entrate tributarie sia affidato a terzi, come

previsto dall'art.52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, intendendo come tale l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche disgiunta, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento, ed in ogni caso, lo stesso, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione delle entrate, quale funzionario designato responsabile della relativa gestione. Tale affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

## ART. 9

### ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E SANZIONATORIA

1. Gli atti o avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dal messo comunale o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'attività di accertamento delle entrate tributarie dovrà svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino ed il contribuente, con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe e delle aliquote, e dei relativi criteri e modalità di computo riferentesi a ciascun tributo. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai contribuenti tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente ai tributi accertati..

4. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione, il Comune potrà comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti attraverso le forme di pubblicità ritenute più opportune.

5. Non si procede all'effettuazione dell'attività di accertamento per importi, comprensivi di sanzioni ed interessi, inferiori ad € 12,00, determinati applicando l'arrotondamento previsto per legge. Parimenti, non si dà luogo all'effettuazione di rimborsi per importi, comprensivi di interessi, inferiori ad € 12,00, determinati applicando l'arrotondamento previsto per legge. Detti importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

6. La mancata attività di accertamento di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 5.

## ART. 10

### AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile della gestione del tributo può, in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nell'accertamento del tributo, esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato, sussistenza di requisiti per la fruizione di agevolazioni.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza dell'Amministrazione con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente
- valore della lite, costo della difesa, costo della soccombenza, costo derivante da inutili carichi di lavoro

4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile alla Giunta Comunale al termine di ogni bimestre.

## ART. 11 RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art.42 del D.Lgs. 31.12.1992 n.546.

3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona a fine mese alla Giunta Comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

## ART. 12 SANZIONI

1. Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi - salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art.50 della legge 27.12.1997 n.449 - si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

## TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

### ART. 13 FORME DI RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n.602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n.43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. n.639/1910.

### ART. 14 PROCEDURE

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente articolo 9.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

### ART. 15 ABBANDONO DEL CREDITO

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 12,00 (dodici) complessive.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del funzionario responsabile.

### ART. 16 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate dal D.Lgs. 19.6.1997 n.218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art.50 della Legge 27.12.1997 n.449.

ART. 17  
ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

ART. 18  
FORMALITA' E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, è soggetto all'espletamento delle seguenti formalità:

a) invio, unitamente alla deliberazione di adozione, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività;

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tributi locali.